CAMERA DEI DEPUTATI N 1178

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa

Presentato il 19 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Fondo di ristabilimento per i rifugiati e le eccedenze di popolazione fu costituito dal Consiglio d'Europa nel 1956 con un capitale sottoscritto di 10 milioni di dollari, al quale l'Italia contribuì con dollari 1 840 000 (pari al 18,4 per cento del totale) in base alla legge 8 dicembre 1961, n 1657

Il Fondo, che raccogliendo riserve sui mercati finanziari internazionali concede prestiti a medio e lungo termine e garanzie, ha finanziato iniziative di formazione professionale di operai, costruzioni di alloggi per lavoratori, nonché investimenti creativi di occasioni di lavoro in grado di evitare l'emigrazione

Dall'origine al 31 dicembre 1977 il Fondo di ristabilimento ha accordato mutui pari a dollari USA 411 727 532,18, così ripartiti per paesi beneficiari

Belgio	955 405,49
Cipro	39 071 112,93
Francia	2 334 926,70
Germania federale	78 749 533,56
Grecia	60 440 559,77
Islanda	28 454 319,18
Italia	66 722 245,02
Malta	3 845 183,69
Portogallo	42 034 168,42
Turchia	89 120 077,42
Totale dollari USA	411 727 532,18

La capacità dell'indebitamento del Fondo sui mercati internazionali dei capitali, tuttavia, non è stata molto alta, sia per

la limitatezza del suo capitale sia perché non si è inteso modificare il rigoroso rapporto tra mezzi disponibili ed impegni oggi esistenti (1/10).

Nel 1977, pertanto, si era venuta a creare una situazione difficoltosa per il finanziamento delle richieste giacenti, per cui il Comitato di direzione del Fondo, con la Risoluzione n. 125 (1977) ha deciso di raddoppiare il capitale, non mediante versamento ma per sottoscrizione, con l'obbligo per i sottoscrittori di liberare a richiesta solo il 50 per cento della quota di maggiorazione dei titoli sottoscritti. La partecipazione al capitale sottoscritto, senza alcun obbligo di versamento immediato, risulta conseguentemente modificata come segue:

PAESI	Numero dei titoli attribuiti in ragione di 1 x 1.000 dollari		Totale capitale versato e sottoscritto
	Capitale versato	Capitale sottoscritto (Risoluzione n. 125 - 1977)	
Paesi fondatori:			
Belgio	330	330	600
Cipro	40	40	80
Francia	1.840	1.840	3.680
Repubblica Federale di Germania	1.840	1.840	3.680
Grecia	330	330	660
Islanda	10	30	40
Italia	1.840	1.840	3.680
Lussemburgo	20	20	40
Malta	20	20	40
Svizzera	180	180	360
Turchia	780	780	1.560
	7.230	7.250	14.480
Paesi aderenti:			
Santa Sede	5	—	5
Liechtenstein	10	—	10
Portogallo	280	—	280
Svezia	280	—	280
Spagna	1.200	—	1.200
Norvegia	140	—	140
Paesi Bassi	400	—	400
Danimarca	180	—	180
	2.495	7.250	2.495
	9.725	—	16.975

Il disegno di legge prevede:

all'articolo 1, il raddoppio della quota di partecipazione italiana al capitale del Fondo che, così passa da dollari 1.840.000 a dollari 3.640.000 mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di altri 1.840 titoli di dollari 1.000 ciascuno che vanno ad aggiungersi ai 1.840 sottoscritti allorché fu decisa l'iniziale partecipazione con la legge 8 dicembre 1961, n. 1657;

all'articolo 2, le condizioni alle quali potrà essere versata la quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti. A questo riguardo, va specificato che le richieste di versamento dovranno vertere solo sul 50 per cento delle quote sottoscritte modificate dalla Risoluzione 125 (1977) e potranno essere avanzate in maniera uguale per tutti i partecipanti, solo se esse saranno necessarie per far fronte ad obbligazioni conformemente all'articolo V e VI paragrafo 2 dello Statuto del Fondo di ristabilimento (restituzione dei prestiti).

Non occorre prevedere la copertura finanziaria poiché dal provvedimento non deriva alcun onere immediato al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La partecipazione italiana al capitale del Fondo ristabilimento del Consiglio d'Europa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevata, da dollari 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamila) a dollari 3.680.000 (tremilioniseicentottantamila) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 1.840 (milleottocentoquaranta) nuovi titoli del valore di 1.000 (mille) dollari ciascuno, conformemente alla Risoluzione 125 (1977) adottata dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo IV, sez. 2.*a*) *i*) e dell'articolo IX dello Statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

ART. 2.

La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se sarà necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello Statuto del Fondo di ristabilimento.